

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 20

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Art. 12 e art. 18 e ss.: istituzione del Codice etico dei deputati e modifica della disciplina parlamentare in materia di prerogative costituzionali dei deputati e in materia di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali)

d'iniziativa del deputato MANTINI

Presentata alla Presidenza della Camera il 29 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina delle garanzie parlamentari, alla luce dell'articolo 68 della Costituzione, e la condotta etica dei parlamentari, anche con riferimento all'articolo 54 della Costituzione, sono alla viva attenzione dell'opinione pubblica. Di recente è stata presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta da parlamentari di diversi Gruppi, che impegna il Governo a istituire e promuovere codici etici (n. 1-00871).

A tale esigenza risponde questa proposta di modificazione del Regolamento della Camera, strettamente connessa alla contestuale presentazione della proposta di regolamento interno della Giunta per le autorizzazioni, che, a sua volta, riprende il testo elaborato dalla Giunta per le auto-

rizzazioni nella XIV legislatura, che tuttavia non fu approvato dall'Assemblea.

Si intende, quindi, evidenziare, innanzitutto la necessità di adottare un « codice etico » dei deputati, che interpreti il principio costituzionale di « onorabilità » della funzione, cui consegue la proposta di cambiare l'attuale denominazione della Giunta per le autorizzazioni in « Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare ».

Rinviano per quanto riguarda la proposta di regolamento interno al contestuale documento presentato, con il presente atto si ripropongono invece le proposte di modifica al Regolamento della Camera che furono elaborate sempre dalla Giunta per le autorizzazioni nella XIV legislatura, pro-

poste cui si aggiunge quella di introdurre il codice etico dei deputati.

Per quanto riguarda le ipotesi elaborate dalla Giunta per le autorizzazioni, si ricorda che la Giunta ritenne opportuno, in particolare, riformulare l'articolo 18, facendone la disposizione unica sulla Giunta per le autorizzazioni e sulle sue competenze, in virtù della abrogazione degli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater.

Si propone, dunque, al nuovo comma 1 dell'articolo 18, l'elevazione del numero dei componenti a 23. Ciò per due motivi. In primo luogo, al fine di dare maggior dignità all'organo e, in prospettiva, consentire una più ampia partecipazione dei Gruppi. In secondo luogo, al fine di superare la singolare asimmetria per la quale l'organo bicamerale competente a riferire al Parlamento in seduta comune in materia di reati presidenziali (il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa), formato dai membri delle Giunte della Camera e del Senato, risulta composto da un numero di senatori maggiore di quello dei deputati (rispettivamente 23 e 21).

Oltre alla nuova denominazione di *Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare*, al comma 2 se ne definisce il complesso delle competenze in funzione referente.

Al comma 6 sono resi espliciti i parametri in base ai quali il Presidente della Camera esercita un vaglio di ammissibilità sulle richieste da sottoporre alla Giunta. Vengono in particolare individuati un criterio soggettivo (la carenza della qualità di deputato al momento rilevante per l'applicazione della prerogativa) e uno oggettivo (lo stato del procedimento) in base ai quali il Presidente della Camera può ritenere inammissibili le richieste e non assegnarle. A titolo di esempio, potrebbe non essere assegnata alla Giunta e restituita al richiedente una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità relativa a fatti anteriori alla proclamazione del deputato medesimo; così come una richiesta che risulti processualmente non matura (si ricordi il caso del Doc. IV n. 8 della XIII legislatura, in cui era stato richiesto alla Camera di pronunciarsi su una richiesta di

arresto di un deputato, il cui provvedimento tuttavia non era esecutivo perché il giudice delle indagini preliminari non si era pronunciato).

Al comma 7 viene stabilito che la Giunta si esprime entro i termini previsti dal regolamento interno, al quale pertanto è interamente rimessa la disciplina dei tempi di esame e di decisione, salvo il principio che il rispetto dei termini previsti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 sui reati ministeriali e di quelli previsti dalla legge n. 140 del 2003 deve essere assicurato già in sede di programmazione dei lavori della Camera: a tal fine è pertanto proposta un'aggiunta all'articolo 24 del Regolamento della Camera.

Un'altra aggiunta viene proposta all'articolo 60, comma 4, al fine di consentire una forma di « sanzione interna » per taluni casi di dichiarazioni e di condotte *extra moenia* dei deputati ritenute particolarmente sconvenienti. Lo scopo di questa proposta di modifica è quello di prevedere un qualche rimedio per quei comportamenti i quali — a prescindere dal giudizio d'insindacabilità — oggettivamente appaiano in contrasto con la regola della correttezza espressiva e che quindi si discostino da quanto reca il parere della Giunta per il Regolamento sulla correttezza negli interventi del 24 ottobre 1996 (interpretativo tra l'altro dell'articolo 59), secondo cui « *la particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale garanzia di indipendenza dell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa richiede tuttavia un vigilante senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato parimenti garantiti da norme di rango costituzionale.[...]* Allo stesso modo, la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare

rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono avvalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'articolo 58 del Regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità».

In tali casi, dunque, la Giunta potrebbe proporre al Presidente della Camera d'investire l'Ufficio di Presidenza ai fini dell'irrogazione di una sanzione interna.

Analogamente si è ritenuto di poter censurare o sanzionare le condotte non conformi a principi di « onore » della funzione pubblica.

In tema di reati ministeriali, la modifica proposta consiste nell'abrogazione degli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater. Il vigente articolo 18-ter prevede in materia di autorizzazione a procedere per reati ministeriali una procedura d'Assemblea assai complessa, ispirata ad un *favor concedendi* considerato a suo tempo coesistente alla riforma intervenuta con la legge costituzionale n. 1 del 1989, a sua volta conseguente all'esito del referendum abrogativo del 1987 con cui fu abolita la procedura innanzi alla Commissione inquirente e separata la disciplina dei reati ministeriali da quella dei reati presidenziali.

Due in particolare sono i segni di questo *favor*. In primo luogo, la disposizione secondo cui la prima proposta che occorre mettere in votazione (ove avanzata dalla Giunta) è quella della restituzione degli atti per incompetenza. Respinta questa, il Regolamento della Camera prevede che — ove manchino altre proposte contestualmente avanzate — la seduta sia sospesa e la Giunta si riunisca immediatamente per formularne una di merito, di concedere o di negare l'autorizzazione. La *ratio* di questa procedura, introdotta nel Regolamento nel 1989, era di sottoporre la Giunta a una sollecitazione immediata in modo da evitare il conseguimento di intenti dilatori favorevoli all'imputato.

Il secondo sintomo di *favor concedendi* è costituito dalla regola secondo la quale nel caso in cui la Giunta proponga la concessione, l'Assemblea non procede a votazioni ove manchi un ordine del giorno

motivato presentato da 20 deputati (o da uno o più Capigruppo che tanti ne rappresentino) che proponga il diniego. Orbene, questa regola, oltre che sul favore per l'autorizzazione, è basata anche sul presupposto che il diniego dell'autorizzazione è pur sempre possibile solo se motivato, non con un mero *fumus persecutionis* dai contorni più o meno delineati, ma con l'individuazione di una delle due scriminanti previste dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, vale a dire il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o del preminente interesse pubblico nella funzione di governo. In tali casi, peraltro, la motivazione è insindacabile.

L'esperienza di questi ultimi anni della XVI legislatura ha suggerito di chiarire meglio, al fine di evitare equivoci procedurali, quali siano gli spazi per una deliberazione parlamentare in materia di reati ministeriali e di accentuare il citato *favor concedendi*.

Sicché si propone di inserire nell'articolo 18 del Regolamento due commi nei quali confluisca il significato normativo essenziale dell'articolo 18-ter di cui si propone la soppressione, con l'aggiunta di un innalzamento del requisito numerico per avanzare una proposta difforme dalla concessione e della precisazione che la Camera si pronunzia solo e soltanto a seguito di una domanda di autorizzazione da parte del Collegio dei reati ministeriali (ciò in omaggio al dettato delle sentenze della Corte costituzionale nn. 87 e 88 del 2012).

Per completezza e da ultimo deve essere sottolineato che nel testo dell'articolo 18 del Regolamento della Camera proposto viene meno ogni riferimento esplicito al procedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione a procedere per vilipendio delle Assemblee legislative e conseguentemente all'eventuale procedura di raccordo con il Senato.

Infine occorre porre in rilievo che, in coerenza con il principio di « onorabilità » della funzione di cui all'articolo 54 della Costituzione, viene per la prima volta, con questa proposta di modifica

regolamentare, prevista l'adozione del « codice etico dei deputati », sulle cui eventuali violazioni la Giunta è chiamata ad esprimere parere.

È un'innovazione rilevante che avvicina la Giunta ad altri organismi (come l'*Ethics Committee* negli Usa e analogo organo in Francia) e consente al Parla-

mento di dotarsi di un utile strumento deontologico.

Il testo proposto è aperto al contributo costruttivo di tutti i Gruppi parlamentari nella certezza che il miglioramento della funzionalità della Giunta e degli *standard* etici siano un fondamentale e superiore interesse comune.

TESTO
TESTO DEL REGOLAMENTO

—
ART. 12.

6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.

ART. 18.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

(vedi anche il comma 4 nella formulazione vigente).

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e

TESTO
MODIFICA PROPOSTA

—
ART. 12.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. L'Ufficio di Presidenza approva all'unanimità una proposta di codice etico per i deputati predisposta dalla Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare, su richiesta del Presidente della Camera. La Giunta esprime parere non vincolante, su richiesta del Presidente della Camera, in tema di violazione del codice etico.

ART. 18.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. La Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare è composta da ventitre deputati, nominati dal Presidente della Camera, non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari.

(vedi nella modifica proposta anche i commi 2 e 7).

(vedi nella modifica proposta il comma 7).

iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

(vedi il comma 1 nella formulazione vigente, l'art. 18-bis, l'art. 18-ter, commi 1 e 9 e l'art. 18-quater, comma 1).

2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.

(vedi l'art. 18-ter, commi 2 e 3).

(vedi l'art. 18-ter, commi 6, 7 e 8).

2. La Giunta riferisce all'Assemblea, formulando le relative proposte, sull'applicazione delle prerogative dei membri della Camera di cui all'articolo 68 della Costituzione, sulle richieste relative ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, secondo le disposizioni della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nonché sulle altre richieste di autorizzazione previste dall'ordinamento. Quando le richieste riguardino più persone, l'Assemblea delibera distintamente per ciascuna di esse.

Soppresso.

3. In materia di reati ministeriali, la Camera si pronunzia solo in presenza della richiesta di autorizzazione trasmessa dal Collegio per i reati ministeriali, di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. La richiesta viene assegnata immediatamente alla Giunta che, svolta l'istruttoria, può formulare la proposta di restituzione degli atti per incompetenza; di concessione dell'autorizzazione; o di diniego dell'autorizzazione, per i motivi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

4. L'Assemblea, se è proposta la restituzione degli atti per incompetenza e tale proposta è respinta, rinvia gli atti alla Giunta affinché questa avanzi una proposta di merito. L'Assemblea non procede a votazioni ove la proposta sia nel senso della concessione, a meno che non sia

3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

(vedi i commi 1 e 2 nella formulazione vigente e l'art. 18-ter, commi 1 e 4).

avanzata, da trenta deputati o da un Presidente di Gruppo che almeno tanti ne rappresenti ed entro la seduta precedente a quella in cui è fissata la discussione, una proposta in senso contrario, che rechi quali siano i motivi riconducibili all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. In tal caso e nel caso in cui la Giunta proponga il diniego, la proposta di diniego si intende respinta se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Soppresso.

5. La Giunta esercita le sue funzioni sulla base di un regolamento interno, approvato dalla Camera, previo esame della Giunta per il Regolamento, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 4.

(vedi nella modifica proposta anche il comma 1).

6. Il Presidente della Camera assegna immediatamente alla Giunta le richieste di sua competenza. Non assegna le richieste che siano inammissibili in ragione della carenza nella persona interessata della qualità di deputato al momento rilevante per l'applicazione della prerogativa di cui si tratta o a motivo dello stato del procedimento cui la richiesta si riferisce. Il Presidente della Camera consulta la Giunta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

7. La Giunta si esprime entro i termini previsti dal regolamento interno di cui al comma 5, decorsi inutilmente i quali il Presidente della Camera autorizza uno dei componenti a riferire oralmente all'Assemblea. Prima della deliberazione, la Giunta invita il deputato interessato a offrire i chiarimenti che ritenga opportuni.

ART. 18-bis.

1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

ART. 18-ter.

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al

ART. 18-bis.

L'articolo è soppresso.

(vedi nella modifica proposta il comma 2 dell'art. 18).

ART. 18-ter.

L'articolo è soppresso.

(vedi nella modifica proposta i commi 2 e 7 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 3 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 3 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 7 dell'art. 18).

primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

ART. 18-*quater*.

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e

(vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 4 dell'art. 18).

(vedi nella modifica proposta il comma 2 dell'art. 18).

ART. 18-*quater*.

L'articolo è soppresso.

(vedi nella modifica proposta i commi 2 e 7 dell'art. 18).

improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

ART. 24.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di

ART. 24.

Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:

Nella predisposizione del calendario è comunque assicurato il rispetto dei termini previsti nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e nella legge 20 giugno 2003, n. 140.

cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

ART. 60.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

ART. 60.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, **o nei casi in cui il fatto sia segnalato dalla Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare ai sensi del regolamento interno di questa**, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.

